

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2387

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PERANI, BRUNETTO, FRONZA CREPAZ, GARAVAGLIA,
MAZZUCONI, SAVIO, TORCHIO, VOLPONI**

Presentata il 24 febbraio 1988

**Soppressione del requisito della « buona condotta »
per l'iscrizione negli albi professionali**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Com'è noto con la legge 20 maggio 1970, n. 300 (statuto dei lavoratori) fu vietato espressamente al datore di lavoro privato di effettuare indagini sulle opinioni e su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore.

La medesima disposizione è stata poi estesa dalla legge 29 marzo 1983, n. 93 (legge quadro sul pubblico impiego) al settore del pubblico impiego.

Successivamente la legge 29 ottobre 1984, n. 732 ha inoltre stabilito la soppressione del requisito della « buona condotta » ai fini dell'accesso agli impieghi

pubblici, disponendo che il suddetto requisito non potesse essere richiesto o comunque accertato.

L'apprezzamento soggettivo sulle qualità del cittadino è in palese contrasto con i diritti di uguaglianza, giustizia e libertà costituzionalmente garantiti e, pertanto, come si è già provveduto in tal senso per l'impiego pubblico e privato, occorre ora eliminare il requisito *de quo* per l'accesso alle libere professioni.

Ne consegue che vanno abrogate tutte le norme che subordinano l'iscrizione negli albi professionali al possesso del requisito della « buona condotta ».

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Ai fini dell'iscrizione negli albi professionali per l'esercizio delle libere professioni non è richiesto, né può essere comunque accertato, il possesso del requisito della « buona condotta ».